

115.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	2812	Disegno di legge S. 805 (approvato dal Senato) n. 1671 (Articoli)	2807
Disegno di legge S. 809 (approvato dal Senato) n. 1487:		Disegno di legge S. 807 (approvato dal Senato) n. 1672 (Articoli)	2808
(Articoli)	2785	Missioni vevoli nella seduta del 15 dicembre 1994	2810
(Ordini del giorno)	2786	Proposta di legge n. 1436:	
Disegno di legge S. 537 (approvato dal Senato) n. 1453 (Articoli)	2801	(Articoli da 2 a 6) .. 2791, 2793, 2794, 2795, 2797	
Disegno di legge S. 548 (approvato dal Senato) n. 1454 (Articoli)	2802	(Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi) .. 2791, 2793, 2795	
Disegno di legge S. 589 (approvato dal Senato) n. 1455 (Articoli)	2803	(Ordine del giorno)	2797
Disegno di legge S. 668 (approvato dal Senato) n. 1457 (Articoli)	2804	Proposte di legge:	
Disegno di legge n. 1597 (Articoli)	2805	(Annunzio)	2810
Disegno di legge S. 672 (approvato dal Senato) n. 1668 (Articoli)	2806	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2811
		(Richiesta, da parte di una Commissione, di esprimere il parere)	2811
		(Ritiro)	2810

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 809. — RATIFICA ED ESECUZIONE
DEGLI ATTI CONCERNENTI I RISULTATI DEI NEGOZIATI
DELL'URUGUAY ROUND, ADOTTATI A MARRAKECH IL 15
APRILE 1994 (APPROVATO DAL SENATO) (1487)*

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1487 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Atti concernenti i risultati dei negoziati dell'*Uruguay Round*, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 4 dell'Atto finale.

ART. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, norme per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio, di seguito denominato « Accordo TRIPS », in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per la modifica del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifi-

cazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati:

1) previsione di una presunzione di contraffazione, conformemente all'articolo 16, primo comma, dell'Accordo TRIPS;

2) previsione di parametri per l'individuazione del concetto di notorietà del marchio, conformemente all'articolo 16, secondo comma, dell'Accordo TRIPS;

b) per la modifica del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali:

1) previsione del requisito della creazione indipendente del modello, conformemente all'articolo 25, primo comma, dell'Accordo TRIPS;

c) per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali:

1) previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente all'articolo 31 dell'Accordo TRIPS;

2) previsione di misure idonee a proteggere i segreti industriali e commerciali delle parti in un procedimento per contraffazione di brevetto di invenzione industriale, conformemente all'articolo 34, terzo comma, dell'Accordo TRIPS;

d) per la modifica della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986, sulla disciplina delle topografie dei prodotti a semiconduttori:

1) previsione di una procedura di messa in mora dell'acquirente in buona fede da parte del titolare del diritto e di criteri per la corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona fede, conformemente all'articolo 37, primo comma, dell'Accordo TRIPS.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato a regime in lire 8.000 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione degli Atti concernenti i risultati del negoziato dell'*Uruguay Round*, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994;

pur considerando la ratifica in esame strategica per la permanenza dell'Italia nel contesto del mercato internazionale;

valutati gli effetti che la ratifica dell'accordo determina per l'agricoltura italiana in relazione alle sue caratteristiche produttive e strutturali;

considerato che la competitività del sistema agro-alimentare è data dalla struttura e dall'efficienza di tutte le sue componenti; che l'applicazione delle clausole, accentuando la competitività dei mercati, avrà un impatto sulla condizione strutturale delle aziende agricole, determinando difficoltà soprattutto per i comparti più deboli dell'agricoltura italiana, che svolgono importanti funzioni ambientali e socio-culturali;

considerato che si prospetta più forte la diversificazione, esistente nella struttura produttiva agricola italiana, fra un ristretto numero di aziende competitive e la realtà ben più ampia di aziende di dimensioni modeste che hanno crescenti difficoltà di rapporti col mercato;

considerato che, in complesso, non sono state presenti nella conduzione negoziale le esigenze dell'agricoltura italiana e che risultano penalizzati comparti di fondamentale rilevanza qual è quello delle produzioni ortofrutticole;

considerate le conseguenze d'ordine, oltre che economico, sociale ed ambientale che discendono dalla ratifica degli accordi;

ritenendo comunque necessario un approfondimento della materia, anche attraverso un confronto con i ministri interessati, ed in particolare con il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

considerato che le Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento hanno espresso parere contrario sul disegno di legge in esame,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee a consentire un recupero di competitività per le imprese agricole attraverso interventi di miglioramento e potenziamento delle strutture aziendali;

ad assicurare strumenti normativi e programmatori più organici, nonché strutture più snelle ed ordinate al servizio delle aziende;

a rafforzare, soprattutto sul versante dei costi di produzione, l'azione a favore delle aziende proiettate verso mercati divenuti sempre meno protetti;

a sostenere e valorizzare la funzione svolta dalle aziende agricole per la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del territorio e dello spazio rurale, la conservazione di produzioni di nicchia;

a favorire, in generale, la crescita di efficienza e di competitività del comparto agro-alimentare italiano in conseguenza dell'applicazione del trattato;

ad assumere iniziative, nell'ambito delle normative relative alla proprietà intellettuale, atte a ridefinire le norme sulla brevettabilità delle specie animali e vegetali.

(9/1487/1) « Lembo, Dozzo, Gerbaudo, Altea, Nardone, Lazzarini, Marino Buccellato, Taddei ».

La Camera,

visto che la prossima trasformazione del GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) dopo l'Uruguay Round in WTO (*World Trade Organisation*) avrà ripercussioni anche per le politiche di protezione dei consumatori, dell'ambiente, degli animali;

visto l'articolo XX del GATT che prevedeva la necessità di proteggere « la morale pubblica, gli esseri umani, gli animali, le piante, la salute, la conservazione delle risorse naturali esauribili » e l'inter-

scambio con altre convenzioni multilaterali come quelle di Berna e di Washington per la protezione della flora e fauna;

visto che il TEC (*Trade and Environment Committee*) del WTO ha già iniziato a lavorare su tali argomenti;

visto che esiste un chiaro pericolo che le attuali norme europee e nazionali a difesa di consumatori, ambiente ed animali possano essere praticamente annullate e le future decisioni su tali vitali questioni adeguate agli *standard* più bassi a livello internazionale, in nome degli scambi commerciali;

visto che tale pericolo si è già concretizzato nel posticipo dell'entrata in vigore del regolamento CEE 325/91 che vieta « l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione di pellicce e di prodotti manufatturati di talune specie di animali selvatici originarie di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole »,

impegna il Governo

a salvaguardare, nel rispetto della legislazione vigente e degli obblighi internazionali dell'Italia, le norme esistenti in tema di difesa dei consumatori, della salute, dell'ambiente e degli animali;

a intraprendere le iniziative atte ad assicurare ad organismi ed associazioni non governative l'accesso alle informazioni ed alle procedure del WTO;

ad adoperarsi per la pubblicazione e la diffusione di un rapporto annuale pubblico di informazione sui progressi delle negoziazioni in ambito GATT e del futuro WTO.

(9/1487/2) « Procacci, Del Noce, Gilberti, Faverio, Galletti, Scalia, Pecoraro Scanio, Strik Lievers, Taradash, Perale ».

PROPOSTE DI LEGGE: VITO ED ALTRI — NORME PER LA COSTITUZIONE DELLE AUTORITÀ METROPOLITANE, DI CUI ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 (1436);

TURRONI ED ALTRI — MODIFICHE ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, IN MATERIA DI DELEGA AL GOVERNO PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE METROPOLITANE (127);

NOVELLI ED ALTRI — NORME PER LA COSTITUZIONE DELLE AUTORITÀ METROPOLITANE, DI CUI ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 (1444)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Istituzione delle autorità metropolitane).

1. All'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le regioni provvedono al riparto delle funzioni amministrative tra la città metropolitana e i comuni inclusi nell'area metropolitana entro il termine del 31 luglio 1996. ».

2. Il comma 1 dell'articolo 20, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Con la medesima legge prevista dagli articoli 17 e 19, la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni inclusi nell'area metropolitana e all'istituzione di nuovi comuni nel territorio già appartenente al comune capoluogo. ».

3. L'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. *(Delega al Governo)* - Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui agli articoli 19 e 20, il Governo è delegato a provvedere con appositi decreti legislativi da adottarsi, acquisite le deliberazioni intervenute e sentiti i comuni interessati che non si siano ancora pronunciati, entro il 31 dicembre 1996. Con i

medesimi decreti di cui al precedente periodo il Governo provvede alla costituzione delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'articolo 17.

2. I decreti, tenendo conto della specificità delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli, da assumere quali principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. ».

4. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già prorogato dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996. Al comma 4 dell'articolo 63 della citata legge n. 142 del 1990 le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

2. 1.

Turroni, Corleone, Reale.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le regioni, tramite accordi di programma con i sindaci e il presidente della provincia delle aree interessate, provvedono ad un riparto delle funzioni amministrative tra la città metropolitana e i comuni inclusi nell'area metropolitana entro il termine del 31 luglio 1996. ».

2. 5.

Galletti, Reale.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Entro il 31 luglio 1997 la regione, nel rispetto del secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione e delle proprie norme legislative, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana ».

2. 2. Turrone, Corleone, Reale, Vigneri, Bassanini, Maselli.

Al comma 2, al capoverso, sostituire le parole: Con la medesima legge prevista dagli articoli 17 e 19 con le seguenti: Entro il 31 dicembre 1996.

2. 17.

La Commissione.

Al comma 2, al capoverso, sostituire le parole: sentiti i comuni interessati con le seguenti: sentite le popolazioni interessate.

2. 9.

Vigneri, Reale.

Al comma 2, al capoverso, sopprimere le parole da: e all'istituzione fino alla fine del comma.

2. 12.

Vietti.

Al comma 2, al capoverso, sostituire le parole: e all'istituzione con le seguenti: ed all'eventuale istituzione.

2. 4.

Vietti.

Sopprimere il comma 3.

2. 3.

Turrone, Corleone, Reale.

Al comma 3, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui all'articolo 19 il Governo è delegato a provvedere con appositi decreti legislativi da adottarsi, acquisite le deliberazioni intervenute e sentiti i comuni interessati che non si siano ancora pronunciati entro il 31 dicembre 1996. Il Governo entro il medesimo termine con appositi decreti legislativi provvede alla costituzione delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'articolo 17. Entro il 31 marzo 1997 il Governo è delegato a provvedere con appositi decreti legislativi agli adempimenti di cui all'articolo 20 qualora le regioni non provvedano.

2. 18. (formulazione corretta).

La Commissione.

Al comma 3, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo il Governo con le seguenti: Il Governo, entro il medesimo termine, con appositi decreti legislativi.

2. 16.

La Commissione.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già prorogato dall'articolo 1, comma 3,

della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.

2. 19.

La Commissione.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Specificazione di criteri direttivi).

1. Le revisioni delle circoscrizioni provinciali e le istituzioni di nuove province, in tutti i casi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ivi comprese quelle connesse alle delimitazioni territoriali delle aree metropolitane, devono garantire per ciascuna delle province risultanti da tali operazioni, tra le quali quella che deve assumere la denominazione di città metropolitana, il rispetto dei principi, dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge n. 142 del 1990, nonché la possibilità, per ciascuna di tali province, di un pieno, efficace ed efficiente esercizio delle funzioni amministrative spettanti alle province ai sensi degli articoli 14 e 15 della medesima legge.

2. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana, di cui all'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve tendere a che non sussistano tra i comuni, ed in particolare tra uno di essi e tutti gli altri, marcate sproporzioni di dimensione territoriale o demografica. A tal fine, di norma nessuno dei comuni risultanti dal suddetto riordino deve avere una popolazione superiore al decuplo di quella di qualsiasi altro di tali comuni.

2. 01.

Turroni, Corleone, Reale.

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Disposizione transitoria).

1. Il mandato degli organi elettivi delle province il cui capoluogo è incluso nel

territorio delle autorità metropolitane istituite ai sensi della presente legge è ridotto per il periodo necessario a consentire l'elezione degli organi delle città metropolitane nel turno elettorale dell'autunno 1997.

2. Il mandato degli organi elettivi dei comuni capoluogo di provincia inclusi nelle aree metropolitane la cui elezione è prevista in un turno elettorale anteriore o successivo a quello dell'autunno 1997 è prorogato o ridotto per il periodo necessario a consentire l'elezione degli organi della città metropolitana nel medesimo turno elettorale dell'autunno 1997. Contestualmente alla elezione degli organi della città metropolitana si procede al rinnovo degli organi elettivi di tutti i comuni inclusi nell'area metropolitana, sulla base delle nuove circoscrizioni territoriali.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3. 9.

Al comma 2, sostituire le parole: sulla base delle nuove circoscrizioni territoriali con le seguenti: per i quali vi siano state variazioni delle rispettive circoscrizioni territoriali.

0. 3. 9. 1.

Vigneri, Bassanini, Reale, Masselli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli organi elettivi delle città metropolitane sono eletti alla scadenza del mandato degli organi elettivi dei comuni capoluogo di provincia inclusi in ciascuna area metropolitana, in carica alla data di

entrata in vigore dei decreti legislativi relativi alla costituzione delle autorità metropolitane.

2. Contestualmente alla prima elezione degli organi della città metropolitana, si procede al rinnovo degli organi elettivi di tutti i comuni dell'area metropolitana, sulla base delle nuove circoscrizioni territoriali.

3. Il mandato degli organi elettivi delle province il cui capoluogo è incluso nel territorio delle autorità metropolitane istituite ai sensi della presente legge scade con la prima elezione degli organi della città metropolitana.

4. Sino all'insediamento degli organi della città metropolitana, nelle aree metropolitane già delimitate ai sensi dei precedenti articoli, è istituita la Conferenza dei comuni metropolitani composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell'area. La Conferenza è convocata concordemente dal presidente della provincia e dal sindaco del comune capoluogo.

5. In assenza della delimitazione da parte delle regioni, la Conferenza è costituita dai sindaci dei comuni che hanno deliberato la propria adesione alla costituzione dell'area metropolitana e può presentare al Governo una proposta di delimitazione dell'area stessa.

3. 9.

La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Disposizione transitoria).

1. L'elezione degli organi delle città metropolitane viene stabilita al momento di scadenza del mandato dei sindaci, consigli comunali, presidenti delle province e consigli provinciali eletti nel 1993 e nel 1995.

3. 2.

Galletti, Reale.

Sopprimere il comma 2.

3. 3.

Vigneri, Reale, Bassanini, Maselli.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

3. 4.

Vigneri, Reale, Bassanini, Maselli.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ferma restando la scadenza del mandato dei sindaci di Bologna, Firenze e Bari che saranno eletti nella primavera del 1995.

3. 7.

Vigneri, Reale, Bassanini, Maselli.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3. 8.

Vigneri, Bassanini, Maselli, Reale.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'efficacia della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, decorre dall'elezione degli organi della città metropolitana effettuata a norma del comma 1. Dalla stessa data decorre l'efficacia delle disposizioni relative al riparto delle funzioni amministrative fra la città metropolitana ed i comuni, emanate ai sensi dell'articolo 19 della citata legge n. 142 del 1990.

3. 1.

Turroni, Corleone, Reale.

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Modifica dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142).

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sosti-

tuito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « e nelle città metropolitane », sono sostituite dalle seguenti: « e non superiore a dieci nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti e non superiore a dodici nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti e nelle città metropolitane. ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Modifica dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142).

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti e nelle città metropolitane » sono sostituite con le seguenti: « non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e un milione di abitanti e non superiore a dodici nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti e nelle città metropolitane.

4. 4.

La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: sono sostituite dalle seguenti: « inserire le seguenti: non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti.

4. 1.

Nespoli, Cola.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 2. La Giunta provinciale è composta dal Presidente e da sei assessori nelle province con popolazione fino a 700.000 abitanti e da otto assessori in quelle con popolazione superiore a 700.000 abitanti ».

4. 3.

Vigneri, Bassanini, Maselli, Reale.

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Norme sull'elezione dei consigli circoscrizionali).

1. Nei comuni che hanno provveduto ad adottare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le modifiche statutarie e i relativi regolamenti di attuazione per la disciplina del sistema di elezione dei consigli circoscrizionali, i consigli circoscrizionali sono sciolti in modo da permettere il loro rinnovo nel primo turno elettorale utile successivo alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1.

Vigneri, Bassanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. (Conferenza dei comuni metropolitani). — 1. Sino all'insediamento degli organi della città metropolitana o comunque in assenza di questa, nelle aree metropolitane già delimitate ai sensi dei precedenti articoli, è istituita la Conferenza dei comuni metropolitani composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell'area. La Conferenza è convocata concordemente dal Presidente della provincia e dal sindaco del comune capoluogo.

2. In assenza della delimitazione, la Conferenza è costituita dai sindaci dei comuni che hanno deliberato la propria adesione alla costituzione di una medesima area metropolitana.

3. In assenza dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, la Conferenza è convocata dal Presidente della provincia, che invita tutti i comuni compresi nel territorio provinciale.

4. La Conferenza definisce e presenta alla regione una proposta di delimitazione dell'area metropolitana. In caso di inerzia della regione, la proposta è presentata al Governo. ».

5. 2. Vigneri, Bassanini, Maselli,
Reale.

Al comma 1, sostituire le parole: i consigli circoscrizionali sono sciolti con le seguenti: i consigli circoscrizionali possono essere sciolti, se il Consiglio comunale lo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. 3. Bassanini, Vigneri.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche della legge
27 dicembre 1985, n. 816).

1. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dopo le

parole: « enti locali » sono inserite le seguenti: « e per i lavoratori dipendenti eletti presidente del consiglio comunale ».

2. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dopo le parole: « i sindaci » sono inserite le seguenti: « ed i presidenti dei consigli comunali ».

3. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dopo la parola: « abitanti » sono inserite le seguenti: « ed al presidente del consiglio comunale dei comuni con popolazione compresa fra i 15 mila ed i 50 mila abitanti ».

4. Al terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dopo la parola: « anziano » sono inserite le seguenti: « ed al presidente del consiglio comunale ».

5. Al sesto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dopo la parola: « comunali » sono inserite le seguenti: « e per i presidenti dei consigli comunali ».

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno effetto dal 1° gennaio 1994.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 28 miliardi annui, provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, senza ulteriori oneri per lo Stato.

5. 01.

Vietti.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Indennità dei presidenti
dei consigli comunali).

1. Al quinto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, al secondo periodo, dopo la parola: « supplenti » sono inserite le seguenti: « ed ai presidenti dei consigli ».

2. Al sesto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dopo la

parola: « comunali » sono inserite le seguenti: « e per i presidenti dei consigli comunali ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, senza ulteriori oneri per lo Stato.

5. 03 (Nuova formulazione).

La Commissione.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

*(Modifica dell'articolo 7 della legge
25 marzo 1993, n. 81).*

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole da: « Quando il candidato alla carica di sindaco » fino a: « o al gruppo di liste ad esso collegate » sono sostituite dalle seguenti: « Alla lista o al gruppo di liste collegate con il sindaco proclamato eletto ».

5. 02. Vigneri, Bassanini, Maselli,
Reale.

**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

nel momento in cui proroga al 31 dicembre 1995 il termine di delega al Governo per la eventuale istituzione di nuove province;

tenute presenti le particolari problematiche suscitate da quelle realtà territoriali che, interessate da proposte di istituzione di nuove province, sono caratterizzate dalla presenza di più città candidate alla individuazione come capoluogo legale e da una complessità di attuali comprensori che tutti debbono trovare equilibrato accoglimento delle loro aspettative,

impegna il Governo

ad esercitare la delega di istituzione di nuove province, in siffatti casi, soltanto in presenza di un dettagliato e protocollato accordo di merito tra i territori e con l'imprescindibile adesione di tutte le principali città interessate, disciplinante l'individuazione del capoluogo legale e la dislocazione dei principali uffici e servizi di livello statale, regionale e locale;

impegna altresì il Governo,

salva la facoltà di iniziativa parlamentare, a promuovere una integrazione della normativa vigente in materia, per disciplinare i casi particolari di cui in premessa.

(9/1436/1)

« Benedetti Valentini ».

DISEGNI DI LEGGE: S. 537. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA RELATIVO ALLA SCUOLA ITALIANA DI TUNISI ED ALLE INIZIATIVE TUNISINE IN ITALIA, FATTO A TUNISI IL 19 LUGLIO 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (1453)

S. 548. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ESTENSIONE DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA FORZA MULTINAZIONALE E OSSERVATORI (MFO), CON ALLEGATO ADDENDUM, EFFETTUATO A ROMA IL 17 E 24 MARZO 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (1454)

S. 589. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO N. 10 ALLA CONVENZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, FATTO A STRASBURGO IL 25 MARZO 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (1455)

S. 668. — ADESIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA AL PROTOCOLLO ANNESSO AL TRATTATO CONCERNENTE LA NEUTRALITÀ PERMANENTE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CANALE DI PANAMA, FIRMATO A WASHINGTON IL 7 SETTEMBRE 1977 (APPROVATO DAL SENATO) (1457)

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ADESIONE DEL REGNO DEI PAESI BASSI ALLA CONVENZIONE DEL 16 DICEMBRE 1988 PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DEL LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE, CON ADDENDUM E ALLEGATO, FATTO A PARIGI IL 9 DICEMBRE 1991 (1597)

S. 672. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA ALLO STATUS GIURIDICO DEL LAVORATORE MIGRANTE, ADOTTATA A STRASBURGO IL 24 NOVEMBRE 1977 (APPROVATO DAL SENATO) (1668)

S. 805. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA COSTRUZIONE E SULLA GESTIONE DI UN LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE (ESRF), CON QUATTRO ALLEGATI, FIRMATA A PARIGI IL 16 DICEMBRE 1988, NONCHÉ DELL'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DEI PLENIPOTENZIARI E CINQUE RISOLUZIONI ADOTTATE IN PARI DATA (APPROVATO DAL SENATO) (1671)

S. 807. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA L'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA), L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (UNESCO) ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUL CENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE, VIENNA 15 MARZO E PARIGI 19 MARZO 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (1672)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1453 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di Note relativo all'estensione della partecipazione italiana alla Forza multinazionale e osservatori (MFO), con allegato *Addendum*, effettuato a Roma il 17 e 24 marzo 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di Note stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1455 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 10 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1457 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo annesso al Trattato concernente la neutralità permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo III del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1597 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con *addendum* e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1668 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa allo *status* giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1671 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la costruzione e la gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonché dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in

vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) ed il Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia partecipano alla Società istituita per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF) in attuazione dell'allegato I alla Convenzione.

2. Agli stessi Enti è attribuita la responsabilità diretta della partecipazione nazionale nell'ESRF.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1672 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, in confor-

mità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.000 milioni annue, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 15 dicembre 1994.**

Acierno, Aloï, Anedda, Arlacchi, Asquini, Comino, Costa, D'Onofrio, Floresta, Fumagalli Carulli, Gasparri, Giannotti, Gnutti, Gubert, Guerra, La Cerra, Lembo, Leoni Orsenigo, Li Calzi, Marano, Maroni, Matteoli, Mazzetto, Mitolo, Occhetto, Parisi, Parlato, Pinto, Polli, Porcu, Pulcini, Saraceni, Scarpa Bonazza Buora, Teso, Trantino, Tremaglia, Urbani.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 14 dicembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DEVECCHI: « Abolizione delle tasse automobilistiche » (1764);

JANNONE: « Modifica all'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di esenzione dall'imposta straordinaria su autovetture e autoveicoli » (1765);

CACCAVALE: « Attribuzione all'Ente nazionale sordomuti della qualifica di ente privato di interesse pubblico » (1766);

CABRINI ed altri: « Norme per la realizzazione del piano nazionale per lo sviluppo della filiera *biodiesel* » (1767);

CARLI: « Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di riconoscimento del diritto di voto alla rappresentanza studentesca negli organi collegiali e di gestione delle università » (1768);

MASSIDDA e PINTO: « Norme in materia di cura e tutela dei malati di talassemia » (1769);

OLIVO: « Norme a sostegno dell'associazionismo sociale » (1770);

PERTICARO: « Norme in materia di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero dei veicoli a motore » (1771);

LENTI: « Rifinanziamento degli interventi per opere di edilizia dell'università di Urbino » (1772);

FORMENTI ed altri: « Legge quadro in materia di rifiuti » (1773).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro
di una proposta di legge.**

Il deputato SCALIA ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

« Istituzione della Commissione nazionale per i diritti degli animali » (96).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Richiesta, da parte di una Commissione, di esprimere il parere su proposte di legge.

La XIII Commissione permanente (Agricoltura) ha chiesto di poter esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, sulle seguenti proposte di legge:

PARLATO ed altri: « Esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati » (141);

GERBAUDO ed altri: « Modifiche alle norme sull'assunzione dei lavoratori agricoli » (168);

MATTEOLI: « Legge quadro in materia di cave e torbiere » (236);

AGOSTINACCHIO ed altri: « Modifica del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi » (519);

NARDONE ed altri: « Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nuove norme in materia di applicazione dell'IVA nel settore della zootecnia » (564);

NERI ed altri: « Agevolazioni per il pagamento dei contributi agricoli unificati nel Mezzogiorno » (631);

CANESI ed altri: « Legge-quadro in materia di cave e torbiere » (664);

BURANI PROCACCINI ed altri: « Disposizioni in materia di collocamento agricolo » (693);

GERBAUDO ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota IVA su talune specie di animali » (713);

PETRELLI ed altri: « Modifiche alla tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di agevolazioni fiscali per l'impiego di oli minerali in agricoltura » (764);

PETRELLI ed altri: « Nuove norme in materia di contributi agricoli unificati » (819);

BURANI PROCACCINI e CABRINI: « Modifica all'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in materia di trattamento previdenziale delle lavoratrici del settore agricolo » (1044);

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Norme in materia di previdenza agricola » (1137).

Tenuto conto della materia oggetto delle proposte di legge, la Presidenza ritiene di poter accogliere la richiesta.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Giustizia):

MELANDRI e AMICI: « Norme in materia di violenza sessuale » (1434) (*Parere della I e della XII Commissione*);

CARLO CONTI ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di delega ai notai delle operazioni di vendita per incanto nella espropriazione forzata immobiliare » (1607) (*Parere della I Commissione*);

alla IV Commissione (Difesa):

CANESI ed altri: « Modifica dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di regionalizzazione del servizio di leva, e norme per l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai cittadini in servizio di leva » (1584) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

MAZZUCA: « Istituzione dell'ente scolastico di promozione sportiva » (1342) (*Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

SCALIA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sugli effetti ambientali ed economici del dissesto geologico ed idrogeologico del territorio nazionale » (1589) (*Parere della I, della II, della V e della XIII Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

SCALIA: « Legge quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua » (69) (*Parere della I, della II e della V Commissione, nonché della VIII e della XIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

CARLI ed altri: « Legge quadro in materia di cave e torbiere e norme per la tutela del paesaggio e dell'ambiente » (1246) (*Parere della I, della II e della V*

Commissione, nonché della VIII e della XIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

alla XI Commissione (Lavoro):

MARIO MASINI ed altri: « Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia di attività usuranti » (1564) (*Parere della I Commissione*);

CECCHI: « Nuove norme in materia di pensioni di guerra » (1571) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

JERVOLINO RUSSO ed altri: « Riorganizzazione dell'assistenza neonatale e norme sull'assistenza del bambino speditizzato » (1322) (*Parere della I e della V Commissione*).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.